

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 885

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, TATARELLA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, VALENSISE**

Abrogazione delle norme relative al trattamento economico aggiuntivo percepito dai dipendenti pubblici eletti deputati o senatori

*Presentata il 28 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Proponiamo l'abrogazione delle norme relative al trattamento economico aggiuntivo percepito dai dipendenti pubblici eletti deputati o senatori. La posizione di quanti, ricevendo dal consenso popolare il mandato parlamentare, operano alla Camera dei deputati o al Senato, deve essere di pari dignità, con una eguaglianza dei diritti e dei doveri, senza che vi possano essere discriminazioni dovute alla loro attività di lavoro. È sufficiente ricordare la Carta costituzionale per rendersi conto che è stabilito solennemente il principio della egua-

glianza tra tutti i cittadini, garantendo quella *par condicio* che è riferimento indispensabile nelle relazioni del vivere civile.

Ma l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ha sostituito i commi primo e secondo dell'articolo 88 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Con tale modifica si è deciso che i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti e degli istituti di diritto pubblico

sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, abbiano diritto alla corresponsione di una quota parte dello stipendio, compresi gli aumenti periodici, da parte dell'amministrazione di provenienza. Coloro che, invece, sono dipendenti da aziende private e vengono eletti deputati o senatori, vengono messi in aspettativa, come i loro colleghi dipendenti dallo Stato, ma contrariamente a loro, ovviamente, non percepiscono alcuno stipendio oltre l'indennità parlamentare. La norma della quale chiediamo l'abrogazione, oltre ad essere discriminante nei confronti dei dipendenti delle aziende private, determina una evidente sperequazione, costituisce una violazione della Costituzione, è ingiustificata

sotto ogni profilo, visto e considerato che al parlamentare viene assicurata una indennità per legge. I dipendenti pubblici con mandato parlamentare debbono pertanto essere messi nella stessa condizione del dipendente da imprese private e non deve essere pertanto corrisposto, sotto qualsiasi aspetto, una indennità o retribuzione o stipendio oltre alla già stabilita indennità parlamentare. A nessuno sfugge tra l'altro che nella situazione attuale vi è un notevole sperpero di danaro pubblico, senza alcuna ragione o lecita motivazione. Alla luce di queste brevi considerazioni riteniamo giusta e utile, anche all'immagine del Parlamento e a principi di moralità, una pronta approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — 1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato parlamentare ».

## ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui all'articolo 1 non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego ».